



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Repertorio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS**

**ASSESSORATO DEI TRASPORTI**

**CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO**

**MARITTIMO DI PASSEGGERI, VEICOLI E MERCI PER LA CONTINUITÀ**

**TERRITORIALE TRA LA SARDEGNA E L'ISOLA DI SAN PIETRO - LINEE**

**CARLOFORTE - PORTOVESME E CARLOFORTE CALASETTA E V.V. – LOTTO 2**

**(CIG: 9906095034)**

\*\*\*\*\*

la Regione Autonoma della Sardegna, C.F. 80002870923, rappresentata da -----

-----, codice fiscale -----, nella sua qualità di Direttore del Servizio

per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato

Regionale dei Trasporti, incarico conferito con Decreto dell'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione -----, domiciliato per

la carica presso l'Assessorato Regionale dei Trasporti con sede in Cagliari, Via XXIX

novembre n. 23, di seguito denominata per brevità **“Regione”** o **“Ente Affidante”**

**E**

- \_\_\_\_\_ (di seguito denominata per brevità anche **“Aggiudicatario”**,

**“Compagnia”** o **“Concessionario”**) con sede legale in Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ –

CAP \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro

delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata da

\_\_\_\_\_, nata/o \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliata/o per il



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

presente atto presso la sede della Compagnia, la quale interviene al presente atto

nella sua qualità di \_\_\_\_\_, come risulta dal certificato n. \_\_\_\_\_

della C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ che, in originale, si allega al

presente contratto sotto la lettera "A".

**Premesso:**

- il Regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi all'interno degli Stati membri (cabotaggio marittimo) e la Comunicazione della Commissione Europea del 22 aprile 2014 (COM (2014) 232 final) di interpretazione del medesimo Reg.to (CEE) n. 3577/92;

- il Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne;

- lo Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, approvato con legge costituzionale n. 3 del 1948, in particolare gli articoli 4 e 57;

- il Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "*Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE)*" che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e s.m.i.;

- la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 96/2018, in particolare l'Allegato A recante "*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera d), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214*";

- la Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) n. 22/2019 del 13.3.2019, e rispettivi allegati, recante misure regolatorie per la definizione dei bandi



di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri da, tra e verso le isole;

- il D.Lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* di seguito D.lgs. 36/2023 o Codice;

- il parere positivo n° 16 espresso dall'ART in data 09.09.2021 sulla conformità della procedura seguita per la verifica di mercato rispetto alle misure contenute nella citata Delibera 22/2019 e le indicazioni espresse in merito alle modalità di soddisfacimento dei bisogni rilevati;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 46/41 del 25.11.2021 recante *"Collegamento marittimo con le isole minori di San Pietro, La Maddalena e la Corsica. Atto di indirizzo politico amministrativo"*;

- il Decreto dell'Assessore dei Trasporti n° 3 del 28.06.2023 prot. n° 1965, concernente la *"Definizione dei servizi di trasporto pubblico marittimo in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di San Pietro e La Maddalena (linee: Carloforte-Portovesme, Carloforte-Calasetta, Palau-La Maddalena) e del quadro tariffario di riferimento per il nuovo affidamento nel periodo 2024/2029"*;

- con la Determinazione n° \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale dell'Assessorato dei Trasporti è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento in Concessione, senza esclusiva, del servizio pubblico di collegamento marittimo per il trasporto di passeggeri, veicoli e merci (anche pericolose) in continuità territoriale tra la Sardegna e le isole minori di La Maddalena e S. Pietro: lotto 1 – isola di La Maddalena (CIG 9905976DFC) e lotto 2 – isola di San Pietro (CIG 9906095034);

- Il bando relativo alla suddetta procedura è stata pubblicato sulla GUUE n°



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

del \_\_\_\_\_, sulla GURI (5^ serie speciale) n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ nonchè su due quotidiani a

diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale, e sul profilo committente

della Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- la medesima procedura si è svolta in modalità telematica tramite il portale

Sardegna CAT;

che con Determinazione prot. n° \_\_\_\_\_ Rep. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità territoriale

dell'Assessorato dei Trasporti il servizio di collegamento marittimo con l'isola di San

Pietro in argomento è stato aggiudicato alla Compagnia \_\_\_\_\_ previa verifica dei

requisiti generali e di capacità tecnica ed economico- finanziaria;

- in sede di offerta il Concessionario:

a) ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nel Capitolato tecnico

di gara e negli allegati posti a base di gara, ivi incluso lo schema del presente

contratto di servizio;

b) ha sottoscritto per integrale accettazione il Patto d'integrità richiesto ai sensi

dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012 n° 190;

è trascorso il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, D.Lgs. 36/2023 senza che

siano intervenuti ricorsi;

- la Compagnia, sottoscrivendo il presente Contratto, attesta di non aver concluso

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito

incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per

conto del Committente e/o della Regione nei propri confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto;

- la Compagnia dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal bando di gara,

dal disciplinare di gara e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo



l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli

elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la

formulazione dell'offerta;

- la Compagnia:

a) ha prestato la prevista garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, come

stabilito nel disciplinare di gara, che, anche se non materialmente allegata al

presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

b) è altresì in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità

civile e per la stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente

allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

c) ha debitamente prodotto e sottoscritto il Documento Unico di Valutazione dei rischi

da Interferenza, ex art. 26 comma 1b) e comma 3 D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. ,

- relativamente alla disciplina vigente in materia antimafia, ritenuto di dover

addivenire alla sottoscrizione del contratto, si ritiene di procedere alla stipula del

medesimo, in attesa del rilascio da parte della Prefettura della documentazione

antimafia, restando espressamente inteso che l'esito negativo del provvedimento

costituirà condizione risolutiva del contratto;

- il Concessionario ha altresì prodotto:

a)

b)

- ai fini del presente contratto sono stabilite le seguenti definizioni:

- corsa persa: corsa non effettuata;

- tratta o linea: collegamento fra porti caratterizzato dai porti toccati e dalla sequenza

con cui questi porti vengono toccati;

- persona con disabilità o persona a mobilità ridotta (PMR): qualsiasi persona la cui



mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica

(sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale,

o per qualsiasi altra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione

richieda un'attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito a tutti i

passenger per rispondere alle esigenze specifiche di detta persona;

- cancellazione: la mancata effettuazione di un servizio originariamente previsto e

per il quale sia stato prenotato almeno un posto;

- ritardo: la differenza di tempo tra l'ora di partenza o di arrivo prevista del

passenger secondo l'orario pubblicato e l'ora della sua partenza o del suo arrivo

effettivo o previsto;

- cause di forza maggiore o cause esterne all'azienda: avvenimento straordinario ed

imprevedibile che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda, inoltre,

inefficace qualsiasi azione dell'obbligato diretta ad eliminarlo. A titolo esemplificativo

e non esaustivo, condizioni meteorologiche e del mare che impediscano la

navigazione, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e

sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi di personale portuale, le sommosse, gli

attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre;

- Allegati e termini di scadenza: di norma i termini di scadenza per l'adempimento dei

vari obblighi (quali trasmissione di documenti, elaborati e atti vari; comunicazioni di

dati; informazioni; etc.), non indicati in maniera esplicita nel presente contratto e nei

relativi allegati, potranno essere rapportati all'anno solare o contrattuale; quando gli

stessi termini di scadenza attengono a frazioni di anno potranno essere adattati al

proprio periodo di riferimento in maniera equivalente;

- per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla

documentazione di gara tutta che, anche se non materialmente allegata, ne



costituisce parte integrante e sostanziale;

- l'importo necessario per il pagamento del corrispettivo del presente affidamento

troverà copertura finanziaria con fondi nazionali e regionali in conto del Capitolo

SC07.600 e SC07.0611 - Missione 10, Programma 03, Titolo 1, Macroaggregato

103, - C.d.R. 00.13.01.02;

- si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura

privata.

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le premesse, i

suoi allegati, il Bando, il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato Tecnico,

l'Offerta tecnica ed economica, e tutta la documentazione presentata dalla

Compagnia nell'ambito della procedura di gara.

Tutti i documenti sopra indicati fanno parte integrante e sostanziale del presente

contratto ancorché non materialmente allegati.

Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:

- Offerta tecnica
- Relazione tecnica
- Offerta economica
- Allegato PEF IN (*Impresa di Navigazione*)

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della

documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

In proposito convengono e stipulano quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO**

1. Il presente contratto regola l'esercizio in concessione, senza esclusiva, del

servizio pubblico di trasporto marittimo di passeggeri, veicoli e merci (anche



pericolose) mediante navi RO – RO da passeggeri di classe “D”, in regime di onere

di servizio pubblico (OSP) con compensazione finanziaria, per la continuità

territoriale marittima tra la Sardegna e l'isola di San Pietro.

2. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento CEE 3577/92, del Consiglio del 7 dicembre

1992, gli obblighi di servizio pubblico imposti nel presente contratto sono relativi alle

esigenze pertinenti ai porti che devono essere serviti, alla regolarità, alla continuità,

alla frequenza, alla capacità di fornitura del servizio, alle tariffe richieste ed alle unità

navali da utilizzarsi.

3. I servizi di trasporto pubblico devono essere erogati secondo gli oneri di servizio

pubblico indicati nel Capitolato tecnico nonché alle condizioni migliorative contenute

nell'Offerta tecnica presentata dal Concessionario. Gli obblighi di servizio pubblico

attinenti nello specifico la regolarità, continuità, frequenza nonché il sistema tariffario,

sono meglio definiti nell'Allegato B “*Programma d'esercizio*” e nell' allegato G

“*sistema tariffario*” che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto,

ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola

d'arte, sono da ritenersi comprensive di tutte le attività connesse e strumentali e degli

oneri di manutenzione e supporto tecnico delle unità navali e delle attrezzature

terrestri di competenza del Concessionario, per il periodo indicato di durata del

contratto.

5. Per lo svolgimento del servizio affidato, incluse tutte le attività connesse e

strumentali, la Compagnia assume a proprio carico i rischi commerciali ed industriali

per come regolati dall' Allegato Gamma “matrice dei rischi” al presente contratto di

servizio.

6. Il Concessionario è tenuto ad eseguire il servizio pubblico con organizzazione dei





mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subcontratto nei limiti

di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dal

Capitolato tecnico e dall'Offerta.

7. Il servizio di trasporto pubblico marittimo oggetto del contratto deve essere

realizzato nell'integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione; la

Compagnia dovrà garantire l'adeguamento delle soluzioni tecniche dallo stesso

fornite o gestite con la normativa in vigore al momento dell'esecuzione delle

prestazioni contrattuali e con gli standard tecnici nazionali ed internazionali.

8. La Compagnia è obbligata ad assicurare il traghettamento plurisettimanale delle

merci pericolose delle classi (IMDG CODE): 2.1- 2.2- 3 (p.i.<23 C°) - 3 (p.i. 23 C° ÷

61 C°) secondo orari e modalità che saranno concordate in funzione delle esigenze

di fornitura dei soggetti che svolgono attività istituzionali o produttive sull'isola.

9. La Compagnia è obbligata ad assicurare prioritariamente, e gratuitamente se

richiesto dal titolare del servizio universale postale, il trasporto degli effetti postali, nei

limiti di 12 metri lineari in un viaggio di andata e in uno di ritorno per singolo giorno.

10. La Compagnia si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi

richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e i servizi complementari, anche ove non

espressamente indicati, funzionali alla perfetta realizzazione del contratto, in

conformità al Capitolato tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni

e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Regione e ancorché

tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.

11. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare le norme e le prescrizioni previste dai

contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,

assicurazione ed assistenza dei lavoratori; ha l'obbligo altresì di attenersi alle norme

generali in materia di sicurezza.



12. La Compagnia potrà operare sul libero mercato, previa adozione di un sistema di contabilità separata secondo la normativa vigente senza interferenze che possano compromettere il corretto svolgimento delle prestazioni previste dal presente contratto e senza distrazione dei mezzi dedicati al servizio.

13. Sono escluse dall'affidamento tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nel presente contratto e negli allegati.

## **ART. 2 – NAVIGLIO**

1. La Compagnia dovrà impiegare, per l'effettuazione dei servizi oggetto del presente contratto, navi con caratteristiche tali da rispettare i requisiti tecnici minimi posti nel Capitolato tecnico, come eventualmente integrati e risultanti dall'Offerta tecnica.

2. Eventuali variazioni definitive delle unità navali impiegate, dovranno essere comunicate almeno 30 (trenta) giorni prima rispetto alla variazione stessa per la loro previa autorizzazione da parte della Regione. In tal caso, dovrà essere presentata una perizia tecnica giurata che attesti che il mezzo sostitutivo abbia caratteristiche non inferiori a quelle della nave sostituita e che evidenzii il valore d'uso ai fini della relativa valorizzazione in sede di PEF secondo una delle metodologie indicate nell'allegato "Alfa".

3. Nel caso di avarie improvvise che comportino il fermo nave, al fine di ridurre i disagi ai passeggeri la Compagnia si impegna ad adottare ogni misura possibile per garantire almeno il traghettamento di questi ultimi da e verso l'isola, anche attraverso l'eventuale riprotezione, a suo carico, su altri servizi di collegamento marittimo. La Compagnia dovrà inviare alla Regione una relazione sulle misure adottate.

4. L'effettuazione di sostituzioni delle navi a qualunque titolo, disciplinata nel Capitolato tecnico (3.4), deve essere comunicata tempestivamente alla Regione e comunque entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

5. La Compagnia dovrà provvedere ad identificare le navi e tutto il materiale di comunicazione e informazione con simboli grafici relativi al servizio recanti il logo regionale assieme alla scritta "Regione Autonoma della Sardegna" e la comunicazione del servizio, secondo le modalità stabilite dalla Regione e in maniera tale che si evinca inequivocabilmente che la Regione finanzia la fornitura del servizio.

6. La Regione si riserva la facoltà di erogare al gestore contributi in conto investimenti per l'acquisto di naviglio funzionale al servizio, o, in alternativa, assegnare allo stesso in comodato d'uso o in locazione mezzi che abbiano le caratteristiche tecniche e funzionali necessarie all'erogazione del servizio.

7. In caso la Regione si avvalga della facoltà di cui al comma precedente, il Concessionario è tenuto:

a) In caso che la Regione comunichi la volontà di erogare contributi per l'acquisto di mezzi per l'erogazione del servizio, indicando contestualmente tempi e valore del contributo, il gestore è tenuto, senza oneri aggiuntivi, a presentare entro 30 giorni una terna di preventivi che indichino i dati tecnici del naviglio e il costo di acquisto, comprensivo della quota in autofinanziamento non coperta da contributo regionale. Le unità navali dovranno avere caratteristiche non inferiori a quelle offerte. La Regione valuterà le ipotesi di acquisto e a suo insindacabile giudizio, posti i limiti di cui al successivo punto 8, individuerà il naviglio da acquisire. Resta ferma la definizione di una diversa procedura ove, in virtù della normativa vigente e della tipologia di contributo, risulti necessario procedere alla fornitura tramite procedura rispettosa della legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

b) In caso che la Regione comunichi la volontà di concedere in comodato o locazione al gestore un mezzo in sostituzione di uno attualmente in uso ne darà



pronta comunicazione al gestore indicando le caratteristiche tecniche del bene oggetto di concessione in uso, i tempi di tale affidamento del mezzo e il mezzo in uso che si intende sostituire. Il gestore nei successivi 30 giorni potrà fornire le sue controdeduzioni o osservazioni su quanto previsto da Regione che nei successivi 60 giorni individuerà definitivamente tempi e modalità di sostituzione del mezzo navale. La concessione d'uso o la locazione, che comunque non potrà avere durata superiore a quella del presente contratto, sarà regolata da apposito atto scritto fra le parti che disciplinerà le modalità di manutenzione del bene ferma restando l'applicazione del successivo comma 15.

8. Il Concessionario potrà rifiutarsi di procedere all'acquisto dei mezzi di cui al precedente punto 7.a solo ove il contributo regionale non copra almeno il 40% del valore del mezzo.

9. E' fatto divieto al Concessionario, pena la revoca dell'affidamento, di utilizzare i mezzi contribuiti o concessi in uso a qualsiasi titolo da Regione per servizi non oggetto del presente contratto e per usi non indicati nell'atto di erogazione del contributo o di concessione del bene.

10. Al termine dell'affidamento i beni acquistati tramite finanziamento regionali dovranno essere ceduti al gestore subentrante che li acquisirà al loro valore netto contabile, pari al valore di acquisto dedotto del contributo pubblico erogato e ridotto del relativo fondo di ammortamento, calcolato utilizzando una vita utile del mezzo pari a 10 anni e senza applicazione di aliquota dimezzata nell'anno di messa in esercizi, senza la valorizzazione di eventuali rivalutazioni e senza l'applicazione di deflatori. La Regione si impegna a inserire tali clausole nella futura documentazione di affidamento dei servizi. La Regione si riserva il diritto di acquisire a proprio patrimonio tali beni al valore di cui al precedente paragrafo.



11. In caso di mezzi concessi in comodato o altro diritto di godimento da parte di Regione al gestore rientreranno nella disponibilità di Regione al termine dell'affidamento liberi da gravami o altri oneri. Su tali beni è fatto divieto di accendere ipoteche, pegni o presentarli quali garanzia a finanziatori.

12. L'attivazione delle procedure di cui ai precedenti commi da 6 a 11 costituisce causa di avvio della procedura di riequilibrio economico e finanziario straordinaria di cui all' articolo 19 a favore di Regione, considerando i minori costi di noleggio o ammortamento nonché la riduzione del capitale investito netto su cui calcolare la remunerazione del capitale investito, nonché l'impatto differenziale in termini di costi manutentivi e di consumi connessi al nuovo mezzo.

13. Le previsioni di cui ai precedenti commi da 6 a 12 si applicano anche in caso di contributi erogati o mezzi concessi o locati da altri Enti pubblici.

### **ART. 3 - SISTEMA TARIFFARIO**

1. Le tariffe massime che potranno essere applicate all'utenza per il servizio oggetto del presente contratto sono riportate nel Capitolato tecnico e nell'Allegato G "*sistema tariffario*" integrate con l'eventuale offerta migliorativa proposta in sede di gara.

2. I relativi valori rappresentano il costo complessivo finale del biglietto per gli utenti, onnicomprensivo delle diverse voci (Tasse e Diritti) e possono essere aggiornati sulla base di quanto previsto nel presente articolo.

3. E' fatto divieto alla Compagnia di applicare oneri aggiuntivi agli utenti per l'utilizzo di canali di vendita previsti come obbligatori dalla regolazione *ratione temporis* vigenti, quali a titolo esemplificativo diritti di prevendita. E' comunque fatto divieto di applicare oneri aggiuntivi per l'acquisto tramite call-center telefonico, sito internet, app e presso biglietterie fisiche.

4. In caso di variazione, da parte delle Autorità di sistema portuale o da altro Ente



all'uopo preposto, delle tasse e dei diritti portuali, la Compagnia potrà modificare le tariffe applicate agli utenti in misura conseguente a tale modifica dandone pronta comunicazione a Regione, comunque non oltre 15 giorni prima dell'avvio delle nuove tariffe. Ove la modifica di cui al presente comma delle tasse e dei diritti portuali fosse in senso riduttivo delle stesse, la riduzione delle tariffe da parte della Compagnia è obbligatoria.

5. La Compagnia si impegna ad applicare tariffe non superiori a quelle stabilite nel comma 1 aggiornate secondo quanto disposto nei successivi commi.

6. La Regione si riserva il diritto di modificare il sistema tariffario in corso di contratto con valutazione dell'eventuale conseguente riequilibrio economico del contratto secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 19.

7. Dal tredicesimo mese di validità del contratto, le tariffe sono aggiornate dalla Regione annualmente su richiesta della Compagnia, nella misura massima, per ciascun titolo tariffario della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) senza tabacchi nazionale nei 12 mesi precedenti la richiesta di variazione come risultante dall'applicazione della metodologia ISTAT per le rivalutazioni monetarie da effettuarsi utilizzando il suddetto indice.

8. La richiesta di variazione deve avvenire, per ciascun anno, entro 30 giorni precedenti il termine di cui al comma 7, stabilito al \_\_\_\_\_ (30 giorni prima della data di stipulazione del contratto o data di esecuzione anticipata qualora prevista).

9. La mancata richiesta nei termini di cui al precedente comma 8, è intesa quale rinuncia alla rivalutazione delle tariffe per il periodo corrispondente.

10. Entro 30 giorni successivi alla richiesta di variazione di cui al comma 8, la Regione può autorizzare il richiesto aggiornamento tariffario, ovvero richiedere alla Società la sospensione dell'applicazione dell'aggiornamento delle tariffe di cui al



comma 5, individuando contestualmente, in tal caso, misure compensative anche nei

termini di un aggiornamento in annualità successive che riassorba l'aumento non

applicato.

11. Nel caso di aggiornamento delle tariffe a seguito dell'applicazione di quanto

previsto ai precedenti commi, è fatto obbligo alla Compagnia di adeguare

tempestivamente i propri listini, dando pubblicità delle tariffe almeno presso le

biglietterie, le agenzie di vendita e in un'apposita sezione del proprio sito Internet.

12. La Compagnia potrà applicare anche tariffe inferiori nell'ambito di proprie

politiche commerciali, sopportandone interamente il relativo onere e dandone pronta

comunicazione a Regione almeno 30 giorni prima dell'applicazione delle medesime.

13. La Compagnia si impegna ad applicare le modifiche al sistema tariffario

introdotte dalla Regione nonché ad attuare azioni volte all'integrazione modale e

tariffaria fra vettori diversi.

14. Al fine di pervenire all'attuazione dell'integrazione modale, tariffaria e dei servizi

alla clientela, la Compagnia si impegna a collaborare con la Regione partecipando

anche ad eventuali tavoli specifici per la definizione di percorsi, regole e risorse e

fornendo i dati in proprio possesso necessari per la programmazione e l'attuazione

del sistema.

15. Ove venga prevista, da provvedimenti regionali, l'adozione di sistemi tariffari

integrati e/o l'attuazione di integrazioni modali o tariffarie che coinvolgano anche il

servizio oggetto del presente contratto, la Compagnia aderirà ai nuovi sistemi tariffari

previsti, con riferimento ai servizi oggetto del presente Contratto.

16. La Compagnia, in fase di subentro al precedente gestore, si obbliga a

collaborare, negoziare e disciplinare con quest'ultimo, sotto la vigilanza della

Regione, le condizioni che assicurino, per quanto possibile e al fine di garantire



l'utenza, la validità dei titoli di viaggio del gestore uscente, le modalità di sostituzione degli stessi, le eventuali compensazioni agli utenti.

17. Parimenti, alla scadenza del presente contratto, la Compagnia si obbliga a collaborare, in fase di subentro, con il nuovo gestore del servizio, assicurando ogni utile forma di leale cooperazione nonché a garantire la validità dei titoli di viaggio eventualmente emessi e non utilizzati dagli utenti alla data di scadenza del presente contratto.

#### **ART. 4 – DURATA**

1. Il presente contratto è efficace per la Compagnia dal momento della stipula, mentre lo sarà per la Regione solo a seguito dell'avvenuta registrazione contabile del relativo impegno di spesa e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento a seguito di rilascio del certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Il periodo di vigenza contrattuale è pari a 72 (settantadue) mesi pari ad anni 6 (sei) decorrenti dalla data di attivazione del servizio.

3. Decorsi 15 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto, qualora l'Aggiudicatario non provveda ad avviare le prestazioni senza giustificato motivo, la Regione avrà facoltà di risolvere il presente contratto, rivalersi sulla Compagnia per il danno arrecato e provvedere ad affidare il servizio ad altro operatore, senza che l'Impresa di Navigazione possa nulla pretendere.

4. È fatto obbligo alla Compagnia, dodici mesi prima della scadenza naturale del contratto, di comunicare alla Regione lo stato di fatto del servizio con particolare riferimento alla contabilità regolatoria relativa allo stesso, nonché allo stato dei mezzi utilizzati, ad eventuali criticità o elementi utili per la riprogrammazione del servizio, nonché a fornire l'elenco del personale impiegato comprensivo del costo aziendale





dello stesso, dell'inquadramento e della qualifica ai fini della predisposizione dei successivi affidamenti.

5. Alla scadenza naturale del contratto, il Concessionario non avrà alcun diritto in ordine alla prosecuzione del rapporto o comunque alla gestione del servizio, né in ordine al riconoscimento di alcuna somma.

6. Le obbligazioni di cui al presente contratto relative alla rendicontazione tecnica ed economica e finanziaria nonché le procedure di riequilibrio economico e finanziario della gestione al termine dell'ultimo periodo regolatorio, dovendo essere svolte sulla base di dati consuntivi, si protrarranno per un periodo temporale ulteriore rispetto a quello definito dal precedente comma, comunque per un periodo non superiore a mesi 12 oltre al termine di cui al comma 1, fatta salva la possibilità di diversi accordi fra le parti.

#### **ART. 5 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

1. La Compagnia è obbligata ad esercitare i collegamenti marittimi nel rispetto del Programma di esercizio, di cui *all'allegato B*, come modificato secondo quanto previsto ai commi successivi.

2. Nessuna variazione o modifica a quanto stabilito nel contratto può essere introdotta dal Concessionario se non preventivamente autorizzata dalla Regione. Qualora le variazioni e/o modifiche siano effettuate senza preventiva autorizzazione della RAS non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta al Concessionario.

3. L'Amministrazione può richiedere variazioni al contratto, comprensive anche di una modifica dell'assetto dei servizi e dell'introduzione di eventuali servizi da effettuarsi tramite mezzi veloci adibiti al solo trasporto di persone.

La concessione può essere modificata durante il periodo di efficacia senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti all'art. 189 del Codice.



Ai sensi del comma 1 lett. a) del medesimo articolo inoltre è prevista un'opzione di modifica della durata del contratto, stimata in sei mesi, per il tempo eventualmente e strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di affidamento. In tal caso il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel contratto.

4. Con la sottoscrizione del Contratto, la Compagnia accetta di eseguire, senza compenso aggiuntivo, tutte le variazioni di carattere non sostanziale a carattere permanente o temporaneo al Programma di esercizio che siano ritenute opportune dalla Regione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

5. In relazione a mutamenti, in aumento o in diminuzione, della domanda di mobilità dei passeggeri e/o di trasporto autoveicoli e merci, e/o da nuove e/o maggiori offerte di servizi di trasporto a libero cabotaggio presenti nel mercato, la Regione si riserva la facoltà, di imporre al Concessionario l'aumento o la diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza del dieci per cento dell'importo contrattuale, alle stesse condizioni ivi previste.

6. Al fine di consentire l'adeguamento tempestivo delle modalità di offerta ai mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto o per fare fronte ad esigenze di pubblica utilità e a situazioni di emergenza derivanti da eventi di forza maggiore, la Regione può chiedere alla Compagnia di procedere a modificare in modo permanente o temporaneo il servizio oggetto del presente contratto.

7. Le modifiche richieste di cui al presente articolo possono costituire causa di avvio della procedura di revisione straordinaria di riequilibrio di cui all'articolo 19 del presente contratto.

8. La Compagnia è responsabile dell'organizzazione e dell'attuazione operativa delle



modifiche richieste dalla Regione e deve garantire adeguata e tempestiva informazione all'utenza.

#### **ART. 6 – POLITICA DELLA QUALITA' E CARTA DEI SERVIZI**

1. La Compagnia è tenuta ad effettuare il servizio nel rispetto di livelli minimi di qualità relativamente ai seguenti fattori:

a) Regolarità e puntualità del servizio;

b) Informazioni all'utenza e trasparenza;

c) Accessibilità commerciale;

d) Pulizia e confort dei mezzi;

e) Accessibilità dei mezzi e delle infrastrutture al pubblico (con particolare riferimento a PMR);

f) livelli minimi di qualità ambientale.

2. L'Allegato E, definisce i livelli minimi qualitativi richiesti, le modalità di monitoraggio e verifica del loro rispetto, il sistema di penali applicabili nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi ai sensi della Misura n.2 dell'Allegato A della Delibera ART 96/2018.

3. La Compagnia è obbligata ad elaborare, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, la Carta dei servizi - Allegato H al presente Contratto- e le condizioni generali di trasporto sulla base dello "Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del settore Trasporti" previsto dal D.P.C.M. 30/12/1998 e s.m.i., per quanto compatibile con le specifiche attinenti i servizi marittimi e nel rispetto di quanto previsto all'art. 2, comma 461, della legge 24/12/2007, n. 244.

4. Il Concessionario provvede alla pubblicazione e diffusione della Carta dei Servizi e delle condizioni generali di trasporto, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, anche per via telematica dandone comunicazione all'Ente Affidante. Il



mancato rispetto della pubblicazione comporta l'applicazione della penale di cui all'articolo 20. La Compagnia aggiorna le "Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci" in base agli obblighi derivanti dal presente contratto e in base ad eventuali sopraggiunte modifiche normative.

5. Le modifiche eventualmente apportate alla Carta dei servizi, comportano una nuova pubblicazione della Carta nonché l'aggiornamento del sito internet aziendale e dell'Allegato "H" già citato.

6. Dalla data di approvazione della Carta regionale dei servizi di mobilità, la Compagnia si obbliga all'osservanza dei principi ivi contenuti e al conseguente aggiornamento della propria Carta dei Servizi.

7. La Compagnia è tenuta ad uniformarsi alla disciplina regionale in materia di gestione dei reclami relativi al trasporto pubblico locale (portale <http://www.sardegnamobilita.it/disservizi/>) come previsto dall'allegato I.

## **ART. 7 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER CAUSE ECCEZIONALI E**

### **SCIOPERO**

1. La prestazione del servizio non può essere interrotta, né variata o sospesa dalla Compagnia per nessun motivo.

2. Interruzioni del servizio sono ammesse:

- nel caso di impossibilità ad assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni meteorologiche e del mare;

- a causa di sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza;

- per cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manifestazioni, attentati, epidemie, calamità naturali e comunque eventi non evitabili con l'applicazione della normale diligenza;



3. La cancellazione di corse sarà opportunamente motivata, da parte della Compagnia alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La Regione ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni, avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni e contestare la natura di evento di forza maggiore.

4. La mancata effettuazione del servizio per cause diverse da quelle indicate nel presente articolo, comporta una decurtazione del prezzo e/o l'applicazione di penali secondo quanto previsto dall'art 20.

5. In caso di sciopero del proprio personale la Compagnia è obbligata a garantire le prestazioni minime di cui all'Allegato "F" al presente contratto, recante i "Servizi garantiti in caso di sciopero".

6. La mancata effettuazione delle corse garantite in caso di sciopero comporta l'applicazione di una decurtazione di cui all'art 20.

7. In caso di proclamazione di sciopero, la Compagnia deve tempestivamente comunicarlo alla Regione e all'utenza con le modalità previste al successivo articolo.

La Compagnia, al fine di garantire la corretta informazione al pubblico in caso di variazioni del servizio rispetto a quello programmato (es. scioperi, corse soppresse), provvederà ad informare anche i soggetti di cui all'Allegato "K" recante "Soggetti da informare".

#### **ART. 8 - OBBLIGHI IN CASO DI DISSERVIZI**

1. In caso di ritardo, la Compagnia informa i passeggeri dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

2. Se i passeggeri perdono una coincidenza a causa di un ritardo, la Compagnia di fatto compie sforzi ragionevoli per informare i passeggeri interessati in merito a coincidenze alternative.



3. La Compagnia dovrà informare tempestivamente la Regione riguardo a qualsiasi disservizio relativo ai servizi oggetto del presente contratto e trasmettere entro 48 (quarantotto) ore un resoconto sulle azioni poste in essere ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti in caso di disservizi.

4. I contenuti del presente articolo entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi, di cui all'allegato H citato.

5. Si rinvia a quanto previsto Regolamento UE (1177/2010) che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e dal decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 "Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento UE (1177/2010(CE) e s.m.i. che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.

#### **ART. 9 - OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA (PMR)**

1. Le unità navali dovranno essere attrezzate in modo che alle PMR possa essere garantita la totale integrazione con tutti i servizi destinati ai passeggeri nonché la possibilità di compiere le operazioni di imbarco e di sbarco facilmente, in modo sicuro e possibilmente autonomo. Le unità navali dovranno possedere gli specifici requisiti minimi richiesti nel Capitolato tecnico per l'accesso e la permanenza a bordo, senza discriminazioni, e comunque, le dotazioni di bordo per l'accesso e la permanenza sulla nave delle PMR dovranno rispettare i principi tecnici e la normativa in materia (D.lgs 45/2000 e s.m.i., Linee Guida PMR emanate con Circolare della Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno n. 10/SM prot. 151 del 04/01/07 e s.m.i.; Reg. UE 1177/2010).

2. In relazione alle caratteristiche minime delle imbarcazioni con riferimento alle



dotazioni per le PMR nonché al rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) dei

servizi di cabotaggio marittimo individuate dal Reg. UE 1177/2010, è fatto divieto alla

Compagnia per motivi di disabilità o di mobilità ridotta:

- di non accettare una prenotazione, o di non emettere un biglietto;

- di non imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta purché la persona interessata sia in possesso di un biglietto valido o di una prenotazione.

3. Le prenotazioni e i biglietti sono offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta senza oneri aggiuntivi.

4. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o a mobilità ridotta in un porto, la Compagnia è responsabile di fornire gratuitamente all'interessato l'assistenza di cui all'Allegato J al presente contratto, recante "Assistenza PMR e Formazione" per salire sul servizio in partenza o scendere dal servizio in arrivo per cui ha acquistato un biglietto.

5. A bordo delle navi la Compagnia fornisce gratuitamente alle persone con disabilità e a mobilità ridotta l'assistenza di cui all'allegato J citato.

6. I contenuti del presente articolo e dell'allegato J entrano a far parte integralmente delle Condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci e della Carta dei Servizi.

#### **ART. 10 – ACCESSIBILITA' COMMERCIALE E SERVIZI A TERRA**

1. La Compagnia è obbligata a garantire la commercializzazione dei titoli di viaggio come da offerta tecnica. I livelli minimi di accessibilità commerciale sono indicati nel Capitolato tecnico e nell'Allegato E ai quali si rimanda.

2. La Compagnia deve disporre, dalla data di avvio e per tutta la durata del servizio, nei porti di approdo, di idonee strutture (in proprietà o con altro valido titolo giuridico), adeguatamente attrezzate per l'accosto dei mezzi (banchine) con ubicazione delle



biglietterie e dei punti di ricovero per i passeggeri nelle immediate vicinanze degli accosti stessi.

3. Ogni variazione rispetto all'attuale articolazione deve essere preventivamente comunicata alla Regione, fermo restando il mantenimento del livello dei servizi erogati.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art. 20 al presente contratto.

#### **ART. 11 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO, TRASPARENZA E**

##### **PIANO DI ACCESSO AL DATO**

1. La Compagnia deve garantire la pubblicazione e diffusione di tutte le informazioni di cui all'Allegato E del presente contratto, conformemente a quanto previsto al Capo II dell'Allegato A alla Delibera ART n. 96/2018, nonché darne tempestiva comunicazione alla Regione e agli Enti territoriali interessati.

2. Al presente Contratto di servizio è allegato il piano di accesso al dato (Allegato I) redatto secondo le modalità previste dalla Misura 2 punti 7 e ss. dell'Allegato A Delibera ART 96/2018.

3. Sono altresì accessibili a chiunque e pubblicati sul sito internet della Regione e della Compagnia, in conformità del punto 10 della soprarichiamata Misura, almeno i seguenti documenti:

a. contratto di servizio comprensivo di tutti gli allegati, escludendo i contenuti sensibili di interesse strettamente industriale, nonché uno schema di sintesi dei principali elementi contrattuali;

b. schemi dei questionari utilizzati nelle indagini di customer satisfaction realizzate e risultati in forma sintetica;

c. indagini sulla domanda di mobilità potenziale ai sensi della Misura 1 dell'Allegato





alla delibera ART 48/2017;

d. carta della qualità dei servizi;

e. relazioni illustrative degli esiti delle consultazioni pubbliche;

f. il numero di reclami ricevuti dalla Regione e dalla Compagnia.

4. La Compagnia è obbligata a comunicare alla Regione ogni informazione e dato che consenta la pubblicazione da parte dello stesso di tutto quanto previsto dalla Delibera ART citata o da altre disposizioni regionali vigenti.

5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, comporta l'applicazione di una penale secondo quanto previsto dall'art 20 al presente contratto.

## **ART. 12 – OBBLIGHI CONCESSIONARIO IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE,**

### **ASSISTENZA E PREVIDENZA**

1. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs 36/2023, al personale impiegato nella presente Concessione è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la prestazione di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

(nel caso in cui l'aggiudicatario ha indicato nell'offerta un differente contratto collettivo, lo stesso deve garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello sopra indicato ai sensi dell'art. 11, comma 3 del Codice).

2. La Compagnia è tenuta al rispetto delle condizioni stabilite dallo stato italiano in materia di equipaggio ai sensi del Reg. CEE 7 dicembre 1992, n. 3577/92 del Consiglio e della relativa normativa italiana di attuazione.

3. La Compagnia è inoltre tenuta all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei



contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa.

4. Si richiama integralmente l'art. 11 del d.lgs. 36/2023.

5. La Compagnia è obbligata ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Compagnia partecipate approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/7 del 29.10.2021 ai sensi dell'Art. 2, comma 2, dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: [https://www.regione.sardegna.it/documenti/1\\_820\\_20211104130908.pdf](https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_820_20211104130908.pdf) e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16/06/2015, allegato agli atti di gara, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

#### **ART. 13 – CLAUSOLA SOCIALE**

1. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, la Compagnia è tenuta a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge la prestazione di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 11 del Codice.

2. Per la disciplina delle condizioni giuridiche ed economiche nonché delle modalità di gestione del trattamento di fine rapporto e di trasferimento del personale, si



richiama la Misura 14, in particolare il punto 4, dell'allegato A alla delibera ART  
22/2019,

3. L'elenco del personale attualmente impiegato dal gestore uscente e oggetto di  
trasferimento è riportato nell'Allegato \_\_\_\_\_ al presente contratto.

4. L'inadempimento di tali obblighi è causa di risoluzione del contratto.

#### **ART. 14 – COMPENSAZIONE E TITOLARITA' DEI RICAVI**

1. Alla Compagnia è dovuta una compensazione per l'assunzione degli obblighi di  
Servizio, determinata sulla base dell'offerta economica formulata dalla Compagnia,  
allegata al presente contratto, e conforme alle disposizioni oggetto della procedura di  
affidamento.

2. Il corrispettivo annuo costante, da riconoscersi da parte della Regione al gestore  
sulla base dell'offerta economica della Compagnia è pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00)  
oltre IVA di legge, come da Offerta e da Piano economico e finanziario (PEF),  
allegato al presente contratto. Tale corrispettivo sarà modificato sulla base delle  
procedure di riequilibrio di cui ai successivi Articoli 18 e 19 e decurtato sulla base di  
quanto previsto all'art. 20 relativo a penali e riduzioni.

3. Il corrispettivo, così come determinato ai sensi del presente articolo sarà adeguato  
dalle parti, sulla base di quanto definito ai successivi articoli 18 e 19 con riferimento,  
rispettivamente, all'adeguamento al termine di ciascun sottoperiodo regolatorio  
triennale, connesso all'aggiornamento delle variabili di costo e ricavo del piano, e ai  
riequilibri richiesti da una delle due parti per cause di forza maggiore o per  
accadimenti il cui rischio risulta, ai sensi del presente contratto, a carico della  
controparte.

4. Alla Compagnia è attribuita la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei  
titoli di viaggio nonché i ricavi ed i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di



valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione, con riserva per la Regione di disponibilità gratuita per un massimo di 60 (sessanta) giorni annui anche frazionati, di due spazi pubblicitari, per ciascuna nave e locale aziendale aperto al pubblico, secondo una programmazione annuale preventivamente definita e condivisa tra le Parti.

5. La Compagnia dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra convenuto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire il servizio affidatogli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi inclusi tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Regione. Rimangono a carico della Compagnia le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.

#### **ART. 15 – MODALITA' E TEMPI DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Compagnia emette fattura, con cadenza trimestrale anticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari al 90% (novanta per cento) di un quarto dell'importo annuale di riferimento, con applicazione dell'aliquota IVA come per legge. Le fatture, intestate a: REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA dovranno essere trasmesse in modalità telematica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, e contenere l'indicazione del CIG, della data del contratto, del numero e della data della determinazione di impegno di spesa (trasmessa dalla Regione ai sensi del D.lgs. 118/2011) dovranno essere inviate per via telematica alla piattaforma informatica gestita dall'Agenzia delle Entrate - Codice Servizio IPA SVZNE3 - secondo le modalità indicate.

2. La liquidazione delle somme avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento al protocollo della fattura, per il periodo di riferimento e previa



acquisizione da parte della Regione del Documento Unico di Regolarità Contributiva

- DURC, che attesti il corretto assolvimento dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, e a condizione che siano stati assolti gli obblighi di trasmissione dei dati e dei documenti richiesti dal presente contratto e dai suoi allegati.

3. Il saldo annuale è calcolato dalla Compagnia previa valutazione dei conguagli su base annua calcolando le corse reali, dedotto l'ammontare delle detrazioni e delle penali, e comunicato alla Regione per l'approvazione e liquidato nei sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa fattura. Nel caso di saldo negativo eccedente il 10% (dieci per cento), il conguaglio sarà effettuato con il successivo pagamento.

Il saldo contrattuale per l'ultimo anno di contratto è erogato a seguito della chiusura della procedura di riequilibrio economico e finanziario ordinaria di cui all'articolo 18.

L'eventuale differenza di saldo negativo sarà recuperato sulla cauzione.

4. In ciascuna fattura è operata la ritenuta dell'0,5% (zero virgola cinque per cento) sull'importo netto dovuto, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 che verrà liquidata dalla Regione solo al termine del contratto, previo accertamento della regolarità del servizio reso e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

5. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato al presente contratto di servizio, che sarà comunicato con lettera successiva nella quale saranno indicati anche i soggetti delegati ad operare sul conto dedicato.

6. La Compagnia è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto di servizio, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Contratto.



7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla citata L. 136/2010.

8. La Compagnia, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, la Compagnia non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta salva la facoltà per la Regione di concordare con la Compagnia ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

10. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la Compagnia può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora la Compagnia si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi mediante PEC.

#### **ART. 16 - MONITORAGGIO DEL SERVIZIO**

1. In conformità a quanto previsto nella Delibera ART 96/2018 (Misura 5, punto 18), il Concessionario dovrà dotarsi di un sistema di monitoraggio aziendale, tenendo conto dei sistemi di monitoraggio e delle tecnologie già utilizzate nei porti interessati dal servizio, per l'acquisizione dei dati inerenti il servizio, compresi gli orari di partenza e arrivo delle varie navi agli approdi, i passeggeri trasportati su ogni singola corsa, le eventuali auto al seguito, la tipologia di naviglio.

2. Ogni anno, entro 60 giorni dalla sua approvazione, la Compagnia dovrà inviare copia del bilancio a norma di legge. La nota integrativa al bilancio dovrà contenere per i servizi relativi al presente contratto l'indicazione della forza media del personale



impiegato suddivisa per qualifica.

3. In caso di svolgimento di attività esterne all'oggetto del presente contratto da parte della Società Concessionaria, questa deve tenere una contabilità analitica del ramo d'azienda individuato come preposto all'esercizio dei servizi di trasporto marittimo oggetto del presente contratto ed evidenziare nei bilanci i costi ed i ricavi di competenza del ramo d'azienda.

4. La Compagnia deve comunicare alla Regione le informazioni di cui all'Allegato D recante "Monitoraggio del servizio", secondo le tempistiche in esso previste.

5. In relazione alle attività di controllo sul mantenimento in capo al privato del rischio operativo e di monitoraggio sull'intervento, L'Amministrazione acquisisce in base a quanto previsto dal presente articolo, i dati relativi all'andamento della gestione dei servizi. L'Aggiudicatario è tenuto in tal senso a fornire all'Amministrazione tutte le informazioni dalla stessa specificamente richieste, con particolare riferimento ai dati utilizzati per la definizione dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di consentire la rilevazione degli scostamenti dai valori di equilibrio. In corso di gestione l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare annualmente il piano delle manutenzioni come specificato nell'allegato Alfa.

#### **ART. 17 - OBBLIGHI DI CONTABILITA' REGOLATORIA E SEPARAZIONE**

##### **CONTABILE**

1. La Compagnia deve conformarsi a quanto previsto dalla Misura 4 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019. In particolare, adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, stati patrimoniali e dati tecnici) di cui al Prospetto 6 dell'Annesso 1 dell'Allegato A alla Delibera ART 22/2019 e alloca, secondo i criteri definiti nella Misura 4 del predetto Atto di regolazione, le componenti economiche e patrimoniali, in coerenza con il bilancio di esercizio.



2. La Compagnia è tenuta ad adempiere altresì ai connessi obblighi di comunicazione periodica e rendicontazione ai sensi di quanto previsto nella predetta Misura 4. A tal fine, ai sensi dei punti 11, 12 e 13 della Misura trasmette gli schemi di contabilità regolatoria e di rendicontazione corredati da una relazione illustrativa nonché la certificazione della società di revisione, all'Amministrazione entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, che deve avvenire entro i termini di legge, come specificato negli allegati D e Alfa.

#### **ART. 18 - VERIFICA ORDINARIA DELLE CONDIZIONI DI EQUILIBRIO**

##### **ECONOMICO – FINANZIARIO E DI AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO**

1. Le Parti procedono con cadenza triennale alla verifica ordinaria delle condizioni di equilibrio economico finanziario del presente contratto nonché all'aggiornamento a consuntivo, delle componenti economiche e finanziarie dell'affidamento secondo i criteri stabiliti dalla Misura 18 dell'Allegato A della Delibera ART 22/2019 e dall'allegato Alfa al presente contratto. In caso di proroga tecnica, il secondo periodo regolatorio sarà comprensivo della durata della medesima.

2. La procedura di verifica ordinaria delle condizioni di equilibrio è finalizzata a verificare la congruità della compensazione rispetto agli obblighi di servizio pubblico imposti verificando, in particolare:

a. L'evoluzione dei ricavi e dei costi consuntivi e presuntivi aggiornati;

b. L'evoluzione della dinamica inflattiva reale rispetto a quella programmata;

c. L'evoluzione della dinamica del costo del carburante a livello macroeconomico;

d. La possibilità di applicare i meccanismi di premialità relativamente all'efficienza gestionale del gestore di cui alla Misura 19 della delibera n. 22/2019 dell'ART.





e. l'eventuale necessità di investimenti o manutenzioni incrementative, cicliche o di ringiovanimento del mezzo resesi necessarie nel corso del periodo regolatorio e non preventivamente definibili, programmabili e stimabili dal concessionario connesse a eventi il cui rischio non risulta, ai sensi della matrice rischi allegato Gamma al presente contratto, in capo all'affidatario.

3. Sulla base dell'evoluzione di tali variabili le parti determineranno il nuovo valore della compensazione costante da riconoscersi e, al termine del secondo periodo regolatorio, le poste compensative fra le parti al termine del servizio.

4. Conformemente con quanto riportato nell'allegato "Alfa", le eventuali sovra-compensazioni e sotto-compensazioni saranno così disciplinate:

**• dopo il primo periodo regolatorio:**

a) in caso di sovra-compensazione, la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso e alla riduzione delle somme per il successivo periodo regolatorio, con valorizzazioni e modalità temporali che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;

b) in caso di sotto-compensazione, previa verifica in merito all'allocazione dei rischi illustrata nell'allegato gamma "matrice dei rischi", si procederà alla ridefinizione del perimetro dei servizi e/o del sistema tariffario o della misura della compensazione per il successivo periodo regolatorio, secondo importi e modalità temporali che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento.

**• dopo il secondo ed ultimo periodo regolatorio:**

a) in caso di sovra-compensazione, la Regione provvederà al recupero delle somme pagate in eccesso nei precedenti anni del periodo regolatorio a valere sull'ultima rata



da riconoscersi al gestore o, ove non capiente a sufficienza, sulla garanzia prestata

ex art. 117 del D.lgs 36/2023, per un importo tale da permettere la rideterminazione

delle condizioni di equilibrio finanziario dell'affidamento;

b) in caso di sotto-compensazione, previa verifica in merito all'allocazione dei rischi

illustrata nell'allegato gamma "matrice dei rischi", si procederà all'erogazione di una

compensazione integrativa "una tantum" alla fine dell'affidamento, secondo importi e

modalità che permettano la rideterminazione delle condizioni di equilibrio finanziario

del contratto.

5. Nel caso in cui il servizio dovesse avviarsi in data diversa rispetto a quella del 1

Gennaio, il periodo inferiore a 12 mesi che intercorre fra la data di avvio del servizio

e il 1 Gennaio del secondo anno solare di esercizio, nonché il periodo

complementare intercorrente tra il 1 Gennaio dell'ultimo anno solare di servizio e la

data di cessazione dello stesso costituiscono, a fini rendicontativi e di riequilibrio di

cui al presente articolo, periodi regolatori a sé stanti; tale meccanismo consentirà di

poter riconciliare le poste contabili regolatorie dei singoli anni solari con i bilanci

civilistici della Compagnia.

6. La procedura e le modalità di aggiornamento del PEF e della compensazione

sono disciplinate puntualmente oltre che nel presente articolo anche negli Allegati

Alfa e Beta a cui si rimanda.

7. Nelle ipotesi in cui siano state conseguite le efficienze gestionali di cui all'Allegato

"Alfa", anche ai sensi della misura 19 della Delibera ART 22/2019, alla Compagnia

sarà attribuita la premialità determinata dalla differenza tra l'aumento dei ricavi al

netto della compensazione pubblica e la diminuzione dei costi operativi nel periodo

regolatorio nella misura stabilita nel citato Allegato "Alfa". La suddetta premialità non

è sottoposta al recupero del riequilibrio economico – finanziario.



## **ART. 19 - PROCEDURA DI RIEQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO**

### **STRAORDINARIA**

1. Oltre alla procedura di cui al precedente articolo 18, finalizzata all'aggiornamento della compensazione in virtù dell'andamento delle variabili economico-gestionali del servizio, ciascuna delle parti, non appena venga a conoscenza di eventi o fatti di forza maggiore che possano alterare l'equilibrio economico e finanziario della concessione, dovrà darne immediata informazione alla controparte.

2. In particolare, le parti, potranno avviare una procedura straordinaria di riequilibrio economico e finanziario del PEF della concessione al verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

a) la modifica della legislazione tecnica, fiscale, o di qualunque altra natura tale da determinare maggiori vincoli nella gestione degli obblighi di servizio pubblico con effetti sull'equilibrio finanziario;

b) le varianti richieste dalla Regione o concordate tra le Parti, che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario;

c) l'erogazione di contributi per l'acquisto di mezzi nautici o la concessione in comodato d'uso o locazione di mezzi nautici da parte della Regione o altro Ente pubblico

d) cause di forza maggiore quali a titolo puramente esemplificativo eventi climatici estremi o eventi calamitosi.

e) Manutenzioni o altri interventi necessitanti al naviglio non preventivamente prevedibili dal concessionario e connesse a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al concessionario a sua negligenza o a sua imperizia.

3. Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto, la parte interessata da comunicazione per iscritto alla controparte con esatta indicazione dei presupposti



che hanno determinato l'alterazione dell'Equilibrio Economico-Finanziario, supportata

da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:

- a) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- b) Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- c) relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- d) relazione dimostrativa dell'evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- e) "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.

4. La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino dell'equilibrio dell'affidamento nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili all'Aggiudicatario e che hanno dato luogo alla revisione.

5. E' inteso che, ove alcuno degli eventi e circostanze elencati al precedente comma 2, dia luogo a mutamento in senso favorevole all'Aggiudicatario, il riequilibrio dovrà essere effettuato a vantaggio della Regione.

6. In caso di eventuale revisione del piano economico-finanziario, la procedura deve avvenire assicurando la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

7. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario, le parti possono recedere dal contratto applicandosi quanto disposto dall'art. 192 comma 4 del D. Lgs. 36/2023.

#### **ART. 20 – DECURTAZIONI E PENALI**



1. In caso di temporaneo mancato svolgimento del servizio, mancata effettuazione di corse, difformità nell'esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato tecnico e dall'Offerta tecnica e Relazione tecnica, la Regione applicherà alla Compagnia quanto segue:

a) riduzione del 30% (trenta per cento) del corrispettivo contrattuale netto della singola corsa qualora a causa di avverse condizioni meteorologiche che non consentano la navigazione in condizioni di massima sicurezza, ovvero a causa di altri comprovati motivi di forza maggiore, non venga effettuata una corsa;

b) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto della singola corsa qualora venga cancellata a causa di avarie e/o altri motivi tecnici imputabili alla Compagnia. L'omissione della corsa sarà anche computata ai fini dell'applicazione della relativa penale prevista all'allegato E al contratto riferita alla Regolarità del Servizio %Rn,i;

c) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto giornaliero in caso di totale mancata effettuazione del servizio per un intero giorno per motivi tecnici imputabili alla Compagnia. In tal caso è applicata anche una penale pari a 1,5 volte il corrispettivo contrattuale giornaliero; le corse cancellate non sono computate ai fini del calcolo dell'indicatore di qualità %Rn,i e quindi sono escluse dal computo della penale sulla regolarità prevista nell'allegato E;

d) una penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto della singola corsa, per ogni corsa svolta con unità navali non conformi a quanto previsto dal contratto e dall'offerta;

e) penale pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il corrispettivo contrattuale netto della singola corsa operata in difformità del programma d'esercizio in assenza di autorizzazione della Regione;

f) sospensione dei pagamenti previsti all'articolo 15 (acconti e saldo), fino al



completo adempimento dell'obbligo da parte del Concessionario, in caso di mancato

invio della documentazione e delle comunicazioni obbligatorie previste dal presente

contratto e rispettivi allegati;

g) penale compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) all'1‰ (uno per mille) del

corrispettivo annuo netto, a seconda della gravità e reiterazione, per ogni altra

violazione delle obbligazioni contrattuali, delle disposizioni di servizio della Regione e

degli obblighi di leale collaborazione e di informazione alla Regione in ordine a

circostanze e fatti incidenti sul regolare svolgimento dei servizi e sulla conformità

degli stessi ai contenuti del Capitolato tecnico e dell'offerta tecnica presentata al

concessionario;

h) riduzione pari all'intero corrispettivo contrattuale netto di ogni singola corsa non

effettuata per sciopero del personale;

i) le ulteriori penali previste nell'Allegato E inerente le condizioni minime di qualità dei

servizi, secondo le modalità e nella misura in esso indicate.

2. Nel caso in cui l'applicazione complessiva delle penali di cui al presente articolo

superi il 10% (dieci per cento) dell'importo netto annuo del contratto, la Regione ha

diritto di risolvere il presente contratto.

3. Nel caso di inadempienze contrattuali, la Regione provvede, con PEC, ad inoltrare

l'avviso di violazione entro quarantacinque giorni (45 giorni) dalla data di

accertamento della medesima. La Compagnia, entro venti giorni dalla data di

ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie

controdeduzioni mediante PEC. La Regione, entro trenta giorni (30 giorni) dal

ricevimento delle controdeduzioni di cui sopra non ritenendole valide e comunque

entro quaranta giorni dalla data di avviso della violazione, provvederà ad inoltrare la

notifica della penalità applicata mediante PEC.



4. La Regione provvederà a trattenere l'importo complessivo delle penali in sede di liquidazione delle fatture ovvero sarà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte.

5. La Regione, successivamente al procedimento sanzionatorio, diffida la Compagnia ad adempiere agli obblighi contrattuali nei tempi da essa stabiliti ed in caso di ingiustificato mancato assolvimento, può procedere alla risoluzione del contratto, nelle modalità di cui all'art. 31.

#### **ART. 21 - GARANZIA DEFINITIVA**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali la Compagnia, ai sensi dell'articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, ha prodotto a favore della Regione una garanzia definitiva, incondizionata ed irrevocabile, conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193, costituita mediante cauzione/fideiussione assicurativa n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per un importo pari ad euro \_\_\_\_\_ quale risulta applicando le disposizioni degli articoli 106 e 117, del D.Lgs. 36/2023.

2. La fideiussione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta.

3. Si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs 36/2023.

4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, la Compagnia deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione.



5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.

## **ART. 22 - RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE**

1. Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, la Compagnia è responsabile, verso la Regione, della corretta esecuzione del servizio pubblico di trasporto marittimo secondo la diligenza professionale. A tal fine, è obbligo della Compagnia eliminare, anche in corso d'opera, tutte le carenze, anomalie che dovessero emergere nell'esecuzione del contratto a seguito di controlli e/o verifiche tecniche.

2. La Compagnia è direttamente responsabile per danni derivanti all'utenza o al personale impiegato e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al Contratto.

3. La Compagnia, inoltre, assume la responsabilità per danni causati alla Regione o terzi imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.

4. La Compagnia, altresì, si obbliga a manlevare la Regione da ogni pretesa di risarcimento avanzata da soggetti terzi, compresi i dipendenti del Concessionario, fornitori dello stesso ed eventuali subfornitori.

5. La Compagnia risponderà direttamente e manleverà la Regione da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Aggiudicatario, e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o Enti locali, connessi e, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

6. A copertura della responsabilità civile per infortunio o danni derivanti dal Concessionario medesimo, dai suoi dipendenti/collaboratori/fornitori causati a





persone e/o beni trasportati nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente

Contratto, la Compagnia ha prodotto la seguente polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_

sottoscritta in data \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ per un importo pari a \_\_\_\_\_

7. Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario. Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

8. La Compagnia dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro.

9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per la Regione e, pertanto, qualora la Compagnia non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolve di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **ART. 23 – SUBAPPALTO**

1. Il Concessionario, in sede di offerta, ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

(in alternativa)

1. In sede di offerta, il Concessionario ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività o prestazioni:

2. Dette attività/prestazioni potranno essere subappaltate, previa verifica della Regione nel rispetto dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e delle ulteriori condizioni, limiti e modalità previste dal Disciplinare di gara e dall'Allegato Tecnico.



3. Il Concessionario, resta in ogni caso responsabile nei confronti della Regione per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Regione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

#### **ART. 24 - RECLAMI**

1. La Compagnia si impegna a rispondere, in modo esauriente e circostanziato, alle segnalazioni trasmesse dalla Regione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, trasmettendo la risposta per posta elettronica certificata agli indirizzi indicati dalla Regione.

2. La Compagnia deve fornire alla Regione i reclami ricevuti direttamente dall'utenza (attraverso i propri uffici o il proprio numero telefonico, a bordo) o indirettamente da altri soggetti (Comuni, Province), entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

#### **ART. 25 – CONTROLLI E VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di vigilanza, il controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni del presente contratto e dei suoi allegati è svolto dalla Regione che, a tale scopo, ha libero accesso alle navi ed agli uffici della Compagnia nonché alla documentazione di base concernente i dati e le comunicazioni previste dal contratto medesimo, con facoltà di ottenere, da quest'ultima, copia della relativa documentazione. La Compagnia è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza, fornendo la necessaria collaborazione.

2. I controlli di cui al punto precedente sono esercitati dalla Regione, anche attraverso soggetti esterni dalla stessa designati, i quali possono effettuare rilevazioni in merito a tutti gli obblighi contrattuali.

3. Le risultanze di detti controlli saranno utilizzate anche ai fini del calcolo delle



penalità previste nel presente contratto.

#### **ART. 26 – RESPONSABILITA' FISCALE**

1. Il Concessionario si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i sub-contraenti/sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'Intervento apposite clausole che prevedano:

- a. l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
- b. l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivo/i subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario, del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente Contratto.

#### **ART. 27 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

- 1. E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2. È fatto assoluto divieto alla Compagnia di cedere a terzi i crediti del servizio, senza specifica autorizzazione da parte della Regione debitrice.
- 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

#### **ART. 28 - MODIFICHE DEGLI ASSETTI PROPRIETARI – OBBLIGHI**

##### **DELL'IMPRESA DI NAVIGAZIONE QUALE GESTORE USCENTE**

- 1. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
- 2. Il Concessionario, nel momento in cui il servizio è in scadenza, o già scaduto, ma



in regime di proroga, e oggetto di nuova procedura di affidamento da parte dell'Amministrazione, assume tutti gli obblighi di collaborazione e informazione necessari all'Amministrazione per predisporre la nuova procedura di affidamento, tra questi quelli previsti dall'Allegato A della Delibera ART 22/2019 e ss.mm.ii., Misura 14 punto 2 e quelli ad essi strumentali.

#### **ART. 29 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

1. La Compagnia garantisce e manleva in ogni tempo la Regione contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione della presente concessione. Sono, in ogni caso, a carico dell'affidatario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

2. L'Ente affidante resta estraneo ai rapporti tra l'affidatario e i titolari o concessionari delle opere dell'ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.

3. La Compagnia assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, la Compagnia si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della medesima Regione.

5. La Regione si impegna ad informare prontamente la Compagnia delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Compagnia



riconosce alla Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Compagnia.

6. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

#### **ART. 30 – ESECUZIONE IN DANNO**

. È facoltà dell'Amministrazione, nel caso in cui il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente Contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal Concessionario o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'art. 1662 c.c. che ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'Amministrazione Affidante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

3. Ai sensi dell'art. 117, co. 5 del d.lgs. 36/2023, l'Amministrazione può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la prosecuzione del servizio.

4. Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Concessionario è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime il



Concessionario dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

### **ART. 31 – RISOLUZIONE, RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

1. L'Amministrazione può dichiarare risolta la Concessione o recedere dal contratto di concessione nei casi e con le modalità previste dall'art. 190 del D.Lgs 36/2023.

2. La risoluzione della concessione per inadempimento dell'ente affidante o della Compagnia è disciplinata dagli articoli 1453 e ss del codice civile.

3. In particolare, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora il Concessionario si renda colpevole di gravi inadempienze agli obblighi previsti dal presente contratto, il contratto è risolto di diritto. Costituiscono gravi inadempienze: l'abbandono del servizio senza giustificato motivo; la grave violazione delle prescrizioni relative alla normativa in materia di sicurezza della navigazione accertata dalle Autorità preposte; la perdita giuridica della disponibilità delle unità navali offerte e impiegate nel servizio ove non sostituite da altre unità navali aventi caratteristiche equivalenti o superiori; l'interruzione continuativa dei collegamenti per cause non dovute a forza maggiore; il protratto esercizio dei servizi con unità navali con caratteristiche inferiori a quelle previste dal Capitolato tecnico; la cessione del contratto a terzi; la revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, propedeutiche all'esercizio delle attività oggetto del Contratto; la sopravvenuta sussistenza dei motivi ostativi a stipulare contratti con la pubblica amministrazione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; la sopravvenuta situazione di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività, o di altre situazioni equivalenti a carico della Società; la non veridicità delle documentazioni e dichiarazioni fornite all'Ente Concedente; il mancato rispetto della clausola sociale di cui all'art. 13; il mancato riconoscimento, al personale dipendente, del trattamento



economico, contributivo, retributivo e giuridico previsto dalla vigente normativa e dai C.C.N.L. dichiarato in sede di offerta; l'effettuazione di transazioni senza il rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria dei flussi finanziari, di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136; in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte della Regione;

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del servizio risolto, fatta salva la richiesta del risarcimento del danno, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dalla Compagnia possa dar luogo, ivi comprese quelle derivanti dalla necessità di procedere a un nuovo affidamento.

5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata alla Compagnia mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e sono impregiudicate le ulteriori azioni.

6. La Regione può proporre contemporaneamente domanda di adempimento in via principale e di risoluzione in via subordinata.

7. La Regione ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento qualora sussistano motivi di pubblico interesse. Si applica quanto previsto al comma 4 dell'art. 190.

#### **ART. 32 – CONTROVERSIE TRA LE PARTI E FORO COMPETENTE**

1. Qualunque controversia dovesse insorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà definita possibilmente in via amministrativa.

2. E' previsto un preventivo tentativo di conciliazione tra le parti in sede di comitato tecnico di gestione del contratto.



3. In via giurisdizionale la competenza esclusiva è individuata nel Foro di Cagliari, con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

4. Il contrasto sulla applicazione del contratto non può dar luogo a sospensione del servizio.

### **ART. 33 - RISERVATEZZA**

1. La Compagnia ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. La Compagnia è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Il Concessionario deve esigere, da ciascuno dei suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né a utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Compagnia è





tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. La Compagnia può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione della Compagnia stessa a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. La Compagnia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dalla successiva normativa e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

8. Tutti i documenti e informazioni di monitoraggio consegnati dall'Amministrazione al Concessionario e anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione e devono essere restituiti allo stesso Ente al completamento dei servizi.

9. Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente Contratto, resteranno nella titolarità esclusiva dell'Amministrazione i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dal Concessionario, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.

10. L'Amministrazione avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche e altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate, da alcuno, eccezioni di sorta.

11. Al Concessionario è fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dall'Amministrazione e/o di comunicare per conto della stessa, se non previa



autorizzazione scritta specifica. Al Concessionario è fatto tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del Contratto o parti di esso, se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

#### **ART. 34 - REFERENTE DEL CONTRATTO ED ELEZIONE DI DOMICILIO**

1. Con la stipula del presente atto la Compagnia individua e comunica alla Regione il referente per la gestione di tutte le problematiche inerenti il servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto la Compagnia stessa.

2. Qualora la Compagnia dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione e comunque non oltre 15 (quindici) giorni.

3. Il Concessionario, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue:

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

#### **ART. 35- TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nel contesto del presente contratto, o comunque raccolti dall'Amministrazione a tale scopo, è finalizzato unicamente all'esecuzione del presente contratto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti e che tali dati saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso la Regione; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle



finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei

dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi

e temporali di volta in volta individuati.

3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il

mantenimento del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente

normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base

dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di

enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione

dei dati personali.

4. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della

Regione individuati quali incaricati del trattamento.

5. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti anche da:

- soggetti terzi fornitori di servizi per la Regione, o comunque ad essa legati da

rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione

in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello

di protezione;

- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per

adempimenti procedimentali;

- legali incaricati per la tutela della Regione in sede giudiziaria.

6. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da

quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel

rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

7. I diritti dell'interessato sono disciplinati dal Regolamento europeo n. 679/2016. In

particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei

propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o



chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

8. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione.

#### **ART. 36 - SPESE CONTRATTUALI**

1. Sono altresì a carico della Compagnia l'imposta di bollo e di registro, tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili nonché tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad I.V.A.

Si dà atto che la Compagnia ha dimostrato di aver provveduto al versamento delle spese inerenti la stipula del presente atto (imposta di bollo).

2. Sono a carico della Compagnia:

a) le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sulla GURI e sui quotidiani ai sensi dell'articolo 73 del D.Lgs. 50/2016 e del decreto del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti del 2 dicembre 2016 richiamato dall'art. 225, comma 1 del Codice;

b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle attività;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti a Enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.



3. Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

4. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico del Concessionario.

5. A carico del Concessionario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto del Contratto.

#### **ART. 37 – DISPOSIZIONI GENERALI E DI RINVIO**

1. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'offerta tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico e rispettivi allegati;

In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Contratto e nel Capitolato tecnico, vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto del Contratto, e più coerente per il rispetto dei contenuti della normativa comunitaria vigente in materia;

2. Le clausole del presente contratto devono intendersi automaticamente integrate (ove lacunose) o recessive (in caso di contrasto) rispetto a quanto previsto nella normativa e negli atti di regolazione indicati nelle premesse, in particolare negli Atti di regolazione approvati dalle Delibere ART nn. 96/2018 e 22/2019.

3. Le clausole del presente Contratto si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o



regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per la Regione, l'Aggiudicatario rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4. Il concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di trasporto marittimo, comprese quelle che siano emanate in corso del Contratto.

5. La sottoscrizione del Contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di servizi di trasporto marittimo e di concessioni di servizi.

6. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

7. Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti.

#### **ART. 38 – ACCETTAZIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI**

La Compagnia dichiara di aver preso visione di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati e ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. dichiara altresì di accettare espressamente e per iscritto tutte le condizioni e patti ivi contenuti che si confermano e accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizioni di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.

#### **ART. 39 – FORMA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata, in conformità all'art. 18, comma 1 del Codice.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per la Compagnia

Il Direttore del Servizio

Il Rappresentante Legale

F.to digitalmente

F.to digitalmente